

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Dicembre 2024



Now, for tomorrow





Gentili clienti,

In occasione delle festività natalizie e dell'anno nuovo, desideriamo porgere a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di pace, gioia e prosperità.

Che questo periodo sia colmo di serenità e che il nuovo anno porti con sé nuove opportunità e successi.

Con i migliori auguri,

Baker Tilly





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....6

☉ Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative sostitutive6

In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La disposizione ricalca l'art. 4 del DL 145/2023 che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.6

☉ Rilevanza ai fini IVA dei distacchi e prestiti di personale7

L'art. 16-ter del DL 131/2024 (c.d. DL "salva infrazioni UE"), inserito in sede di conversione in legge, abroga, con effetto dall'1.1.2025, l'art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale stabilisce attualmente che "*non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo*".7

☉ Nuove sanzioni per le cessioni intracomunitarie: decorrenza e modalità di regolarizzazione.....7

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha esaminato la decorrenza del regime sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 87/2024, con il quale è stato introdotto un termine entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in un altro Stato dell'Unione europea nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto o spedizione della merce a cura del cessionario.7

☉ Confermata la sospensione degli adempimenti e sanzioni per il Registro dei titolari effettivi.....8

Con la nota n. 115836 del 28 novembre 2024, il MIMIT ha chiarito che le misure cautelari adottate dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato riguardanti il Registro dei Titolari Effettivi determinano la sospensione dei termini per adempiere agli obblighi previsti e l'interruzione dell'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio.8

☉ Forfetario al 5% esclusivamente nel primo quinquennio9

Con la risposta a interpello n. 226/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall'art. 1 c. 65 della L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività.9





☉ **Regime forfetario transfrontaliero e disciplina IVA degli eventi in streaming.....10**

Sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive 2020/285/Ue e 2022/542/Ue. Fra le novità, il regime di franchigia IVA destinato alle piccole imprese e la possibilità per i forfettari di emettere fatture semplificate anche per importi superiori al limite di 400 euro. Il Dlgs attuativo n. 180/2024, inoltre, definisce nuove regole di territorialità IVA per gli spettacoli in streaming o resi in modalità virtuale.10

☉ **La nuova autotutela obbligatoria e facoltativa12**

La circolare n. 21/2024 delle Entrate fornisce le istruzioni agli Uffici in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell'istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quiues dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti in attuazione della riforma fiscale.12

☉ **L'individuazione della residenza delle persone fisiche e delle società14**

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 4.11.2024 n. 20, ha esaminato le modifiche apportate dal D.lgs. 209/2023 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società e degli enti.14

AUDIT16

☉ **Questionari OIC per la semplificazione delle regole contabili posti in consultazione16**

Nell'ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e microimprese) l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.....16

☉ **Si conclude il primo anno di applicazione del nuovo principio OIC 3416**

Con la chiusura dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2024 si conclude il primo anno di applicazione del principio contabile OIC 34 che, coerentemente alle disposizioni normative applicabili alla redazione del bilancio d'esercizio, tratta i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché la relativa informativa da fornire in nota integrativa.16

☉ **Prorogata per l'esercizio 2024 la possibilità di non svalutare i titoli dell'attivo circolante17**

Il regime derogatorio che consente ai soggetti OIC di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato si applica anche all'esercizio 2024. A stabilirlo è un decreto del MEF del 23.09.2024.17





LEGAL.....18

🔗 Cybersicurezza: nuovi obblighi in Italia con il recepimento della Direttiva NIS 2.....18

Negli ultimi anni, l'Europa ha assistito a un incremento significativo di attacchi e incidenti informatici. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, tra il 2022 e il 2023 gli attacchi informatici sono aumentati del 12% a livello globale e addirittura del 65% in Italia. Per rafforzare la resilienza delle infrastrutture informatiche e garantire uno standard di sicurezza uniforme in tutta Europa, l'Unione Europea ha approvato la Direttiva 2022/2555, nota come "**Direttiva NIS 2**", recepita in Italia con il **Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024**.18

🔗 Responsabilità delle piattaforme digitali: il “digital services act”18

La criminalità informatica rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza dei singoli utenti ma, altresì, per l'integrità e la reputazione delle piattaforme digitali, fisiologicamente idonee, stante la velocità con cui si diffondono le informazioni, a facilitare la propagazione di contenuti dannosi e illegali.18

ESG.....21

🔗 Perché le aziende devono investire in Diversità, Equità e Inclusione (DE&I)?21

Le aziende innovative sanno che investire in Diversità, Equità e Inclusione (DE&I) non è solo una scelta etica, ma una leva strategica per crescere e affrontare le sfide del mercato globale. DE&I migliora la soddisfazione lavorativa, riduce fenomeni come il Quiet Quitting e stimola l'innovazione, creando team più performanti e ambienti più attrattivi per le nuove generazioni. Scopri come trasformare la DE&I in un vantaggio competitivo per la tua azienda. Il supporto consulenziale dell'ESG Department può guidarti nell'implementare questo approccio verso un futuro più inclusivo e sostenibile, leggi l'articolo21

SCADENZARIO.....23



APPROFONDIMENTI

TAX

Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative sostitutive

In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La disposizione ricalca l'art. 4 del DL 145/2023 che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo e dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

In assenza di contrarie indicazioni, oltre all'IRPEF, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

- l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (art. 27 DL 98/2011) o forfetario (L. 190/2014);
- la "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi;
- l'IVIE e l'IVAFE;
- l'imposta sul valore delle crypto-attività (IVCA);
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l'addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica".

Per espressa previsione dell'art. 7-*quater* del DL 155/2024, dalla proroga sono per contro esclusi:

- i "contributi previdenziali e assistenziali" (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.

Anziché in un'unica soluzione entro il 16.1.2025, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).



Rilevanza ai fini IVA dei distacchi e prestiti di personale

L'art. 16-ter del DL 131/2024 (c.d. DL "salva infrazioni UE"), inserito in sede di conversione in legge, abroga, con effetto dall'1.1.2025, l'art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale stabilisce attualmente che *"non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"*.

L'intervento legislativo discende dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In linea generale, secondo i giudici europei, i distacchi e i prestiti di personale configurano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Quindi, laddove il pagamento delle somme da parte della distaccataria configuri un effettivo corrispettivo del distacco del personale e il pagamento della somma in parola è condizione per l'effettuazione del distacco, la prestazione dovrebbe considerarsi resa a titolo oneroso ai fini IVA.

Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2025 mentre sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all'1.1.2025 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

La novità ha particolare impatto sui distacchi e prestiti di personale nei confronti di imprese che presentano limitazioni all'esercizio della detrazione.

Nuove sanzioni per le cessioni intracomunitarie: decorrenza e modalità di regolarizzazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha esaminato la decorrenza del regime sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 87/2024, con il quale è stato introdotto un termine entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in un altro Stato dell'Unione europea nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto o spedizione della merce a cura del cessionario.

La nuova sanzione di cui all'art. 7 co. 1 del D.lgs. 471/97 (come modificato dal D.lgs. 87/2024), grava in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione è pari al 50% dell'IVA che non è stata addebitata in fattura. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell'IVA.

Decorrenza



Sul piano della decorrenza, l'Agenzia delle Entrate precisa che la nuova disciplina sanzionatoria si applica "alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

A tale riguardo, si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni ovvero alla data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all'importo fatturato), secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 39 del DL 331/93.

Cessioni effettuate prima dell'1.9.2024

Per le cessioni effettuate irregolarmente prima della suddetta data dell'1.9.2024, si applica la sanzione di cui all'art. 6 co. 1 del D.lgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell'imposta (nella versione della norma operante per le violazioni commesse anteriormente all'1.9.2024).

Modalità di regolarizzazione

Il cedente ha la facoltà di integrare le fatture che erano state irregolarmente emesse senza IVA, mediante note in variazione in aumento ai sensi dell'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, versando la maggiore imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti. Può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il cessionario, stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, può recuperare la maggiore IVA addebitata mediante la procedura di rimborso di cui all'art. 38-bis2 del DPR 633/72, se è privo di un'identificazione diretta in Italia o non ha ivi nominato un rappresentante fiscale.

Confermata la sospensione degli adempimenti e sanzioni per il Registro dei titolari effettivi

Con la nota n. 115836 del 28 novembre 2024, il MIMIT ha chiarito che le misure cautelari adottate dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato riguardanti il Registro dei Titolari Effettivi determinano la sospensione dei termini per adempiere agli obblighi previsti e l'interruzione dell'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio.

Si ricorda preliminarmente che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 8248/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue sei questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, formulando espressa istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale, in ragione della condizione di "sospensione" della concreta attuazione delle disposizioni della disciplina unionale nell'ordinamento italiano derivante dalla vicenda contenziosa e dal rinvio pregiudiziale.

Unioncamere, con nota n. 30547 del 21 ottobre, ha interpellato i Ministeri competenti per un parere circa gli effetti delle ordinanze stesse al fine di definire linee di comportamento univoche nella gestione del Registro dei titolari effettivi in attesa della chiara definizione del quadro giuridico.



Il MIMIT ha fatto pervenire la nota n. 115836 del 28 novembre, secondo la quale, sussiste tuttora “la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell’ostensione dei dati personali presenti nel registro”.

Peraltro, in ordine all’adempimento della conferma dei dati da parte chi abbia già effettuato tali comunicazioni, il MIMIT si è riservato di integrare le indicazioni operative una volta acquisito il parere del MEF.

A ogni modo, in considerazione di quanto sopra espresso, Unioncamere, con la nota n. 34941 del 29 novembre, richiede alle Camere di commercio di adottare una linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi, riservandosi anch’essa di fornire ulteriori aggiornamenti alla luce delle indicazioni ministeriali, in particolare sulla questione dell’adempimento della conferma.

La sospensione si applica specificamente a:

- l’obbligo di comunicare e confermare i dati relativi ai titolari effettivi;
- l’adozione di sanzioni;
- le verifiche campionarie da parte degli uffici sulle dichiarazioni presentate;
- l’accesso ai dati, qualunque ne sia la finalità.

Forfetario al 5% esclusivamente nel primo quinquennio

Con la risposta a interpello n. 226/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall’art. 1 c. 65 della L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività.

Restano quindi esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell’attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solo successivamente, ma sempre nell’ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività.

La fattispecie specifica dell’interpello riguardava una contribuente che, nel corso dell’anno “n”, cessava un rapporto di lavoro dipendente e iniziava un’attività di lavoro autonomo in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione dal regime forfetario; dall’anno “n+1”, non sussistendo più condizioni ostative, la contribuente riteneva di poter applicare il regime agevolato con aliquota ridotta al 5%, non costituendo la nuova attività prosecuzione della precedente di lavoro dipendente.

Secondo l’Agenzia la previsione di tale aliquota agevolata è tuttavia tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività, applicando ab origine il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva.



Regime forfetario transfrontaliero e disciplina IVA degli eventi in streaming

Sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive 2020/285/Ue e 2022/542/Ue. Fra le novità, il regime di franchigia IVA destinato alle piccole imprese e la possibilità per i forfettari di emettere fatture semplificate anche per importi superiori al limite di 400 euro. Il Dlgs attuativo n. 180/2024, inoltre, definisce nuove regole di territorialità IVA per gli spettacoli in streaming o resi in modalità virtuale.

Per il recepimento delle misure contenute nella direttiva Ue 2020/285 il decreto legislativo è intervenuto sull'articolo 1 della L n. 190/2014, apportando alcune modifiche. In particolare, viene previsto che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta a patto che il volume di affari non superi la soglia nazionale, cioè, gli 85mila euro. Il tratto più innovativo riguarda il regime di franchigia Iva transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare di tale regime in un altro stato membro alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nello Stato di esenzione. Definite fra l'altro le condizioni per essere ammessi all'esenzione, fra cui una soglia del volume d'affari che non superiore ai 100mila euro annui.

In pratica, la direttiva 285/2020 per evitare distorsioni, ha previsto che anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'Iva possono beneficiare della franchigia.

Per quanto riguarda il regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti in altri Stati Ue, le condizioni per applicare tali misure sono:

- a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
- b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
- d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
- e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Riguardo, invece, il regime di franchigia applicato in altri Stati membri Ue da soggetti stabiliti in Italia le condizioni di ammissione sono:



- a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
- b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
- c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
- e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

Il D.lgs. in esame è intervenuto anche sui soggetti passivi ammessi al regime forfettario i quali possono emettere la fattura in modalità semplificata (secondo le indicazioni contenute nell'articolo 21-bis del Dpr 633/1972) anche se di ammontare complessivo superiore al limite di 400 euro.

Recepisce anche le disposizioni contenute nella direttiva Ue 2022/542, la quale, oltre ad intervenire sulle aliquote IVA e aggiornare l'elenco dei beni e dei servizi assoggettabili che possono fruire dell'imposta ridotta, disciplina la territorialità Iva sugli spettacoli in streaming. Anche in questo caso il fine è quello di eliminare o attenuare le distorsioni della concorrenza. Il decreto legislativo in esame dà attuazione alle disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in streaming ma non interviene sul tema delle aliquote per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

La direttiva Ue 542/2022 ha decretato in sintesi che tutti i servizi prestati a un destinatario per via elettronica debbano essere imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito o ha la residenza abituale. Pertanto, in base a tale principio è stato previsto che le attività culturali, artistiche, sportive trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia, e quindi assoggettate a Iva, se il committente non soggetto passivo è qui domiciliato o residente (senza domicilio all'estero), in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione.

Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.



La nuova autotutela obbligatoria e facoltativa

La circolare n. 21/2024 delle Entrate fornisce le istruzioni agli Uffici in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell'istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quiues dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti in attuazione della riforma fiscale.

Autotutela obbligatoria

L'articolo 10-*quater* nel disciplinare l'autotutela obbligatoria, fornisce al comma 1 un'elencazione (che si ritiene tassativa) dei «casi di manifesta illegittimità», al ricorrere dei quali l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Nella circolare si precisa che l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di esercitare il potere di autotutela quando ricorrano i vizi tassativamente elencati nella stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

Autotutela facoltativa

All'articolo 10-*quiues* si chiarisce, invece, che, in presenza di vizi dell'atto o dell'imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall'articolo 10-*quater*, l'amministrazione finanziaria possa comunque annullare l'atto, rientrando tale potere nel proprio ambito di discrezionalità.

A tal proposito, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte alle istanze che vertono su questioni già trattate in sede di contraddittorio.

Modalità di presentazione dell'istanza e svolgimento dell'istruttoria

La richiesta di autotutela va indirizzata all'Ufficio che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento in base al proprio domicilio fiscale mediante il canale telematico (accesso tramite SPID, CIE o CNS), PEC o tramite consegna a mano presso gli uffici.



Quanto al contenuto occorrerà indicare nell'istanza:

- l'ufficio a cui si rivolge l'istanza;
- i dati identificativi del contribuente e/o del suo eventuale rappresentante;
- la PEC o indirizzo a cui inviare comunicazioni e/o il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta, sia del contribuente che dell'eventuale difensore;
- i dati identificativi dell'atto di cui si chiede l'annullamento in autotutela;
- una dettagliata descrizione delle ragioni di fatto e di diritto;
- la sottoscrizione del contribuente o dell'incaricato difensore ex art. 63 del DPR 600/73.

In ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede previsti dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, nella circolare viene chiarito che nel caso in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta ad un Ufficio non competente, questo deve tempestivamente trasmetterla all'Ufficio competente, informandone il contribuente.

Termini

Per l'autotutela obbligatoria il contribuente può proporre istanza solo se non è decorso un anno dalla definitività dell'atto illegittimo per mancata impugnazione.

L'istanza all'ufficio incompetente è comunque idonea ad impedire la decadenza del suddetto termine annuale.

Se l'istanza è presentata oltre detto termine l'autotutela sarà considerata ascrivibile all'autotutela facoltativa.

L'ufficio è tenuto a rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione e il *dies a quo* deve essere individuato nel giorno in cui l'istanza è pervenuta all'ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.

In ordine allo svolgimento dell'istruttoria, la circolare conferma il potere dell'Ufficio di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell'atto oggetto della richiesta di autotutela qualora esso appaia illegittimo o infondato, al fine di evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente derivanti dall'esecutività dell'atto.

Responsabilità amministrativo-contabile

Infine, in materia di responsabilità amministrativo-contabile in caso di esercizio del potere di autotutela, il legislatore, sia in caso di autotutela obbligatoria che in quello di autotutela facoltativa, ha previsto che la responsabilità del funzionario sia limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.



L'individuazione della residenza delle persone fisiche e delle società

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 4.11.2024 n. 20, ha esaminato le modifiche apportate dal D.lgs. 209/2023 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società e degli enti.

Residenza delle persone fisiche

L'Agenzia conferma come i quattro nuovi criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica), validi dall'1.1.2024, siano tra loro alternativi; inoltre, ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell'anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.

Domicilio fiscale

In merito alla nuova nozione di domicilio, la quale privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, l'Agenzia ritiene che vi rientrino sia i rapporti formalizzati, come quelli di coniugio o di unione civile, sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (sono tali, tipicamente, quelli delle coppie conviventi); allo stesso modo, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali nella misura in cui risulti da elementi certi (es., l'iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo).

Al fine di valutare la sussistenza del domicilio occorre considerare "anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano". Al riguardo, sono esemplificate alcune situazioni che, ad avviso dell'Agenzia, sarebbero sintomatiche di domicilio italiano.

Smart working

Si esaminano poi le casistiche legate allo smart working; nel caso sia svolto dall'Italia il possibile collegamento deriverebbe dalla presenza fisica, mentre nel caso sia svolto dall'estero la persona potrebbe comunque essere qualificata come residente se sono verificati, anche alternativamente, i criteri della residenza civilistica e del domicilio.

Rapporto con le agevolazioni legate al trasferimento in Italia

Da ultimo, si esamina il rapporto tra la nuova disciplina della residenza e le agevolazioni legate al rientro in Italia; con particolare riferimento al regime degli impatriati, si evidenzia come la valutazione della residenza estera pregressa, per espresso richiamo normativo, possa trovare fondamento nella normativa convenzionale.

Residenza delle società e degli enti

I nuovi criteri di collegamento (sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale) rilevanti ai fini della determinazione della residenza delle società e degli enti si applicano, come ricorda anche la circolare in esame, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (2024, per i soggetti "solari").





L'Agenzia delle Entrate spiega che il criterio della sede dell'amministrazione è stato sostituito da quello della sede di direzione effettiva e da quello della gestione ordinaria in via principale, mentre il criterio dell'oggetto principale è stato eliminato perché "foriero di controversie e incertezze interpretative". Inoltre, anche la presunzione di esterovestizione di cui all'art. 73 co. 5-bis del TUIR è stata modificata per coordinarla con i nuovi criteri.

Sede di direzione effettiva

Nella circolare si legge che la sede di direzione effettiva rappresenta un "criterio di collegamento sostanziale tra l'ente e il Paese di residenza" e consentirà di prevenire i conflitti di residenza fondati sul disallineamento che finora si è registrato tra i diversi ordinamenti nazionali. Inoltre, richiamando la Relazione illustrativa al D.lgs. 209/2023, si sottolinea che non devono assumere rilevanza, ai fini della determinazione della residenza delle società, le attività di monitoraggio e supervisione dei soci, almeno fino a quando non sconfinino in atti di gestione veri e propri.

Gestione ordinaria in via principale

Quanto al nuovo criterio della gestione ordinaria in via principale, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che essa deve essere interpretata come l'insieme di attività relative alla "gestione quotidiana", al "normale funzionamento" ed all'"ordinaria amministrazione" della società, con ciò ritenendo che essa si identifichi con le day to day activities piuttosto che con il senior day to day management, che invece riguarda il livello intermedio della gestione (restando, invece, il livello apicale da collegare alla sede di direzione effettiva).

La gestione ordinaria può determinare la residenza di una società in Italia qualora sia svolta "in via principale", ovvero riguardi l'impresa nel suo complesso. In caso contrario, può essere un criterio idoneo a determinare l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.



AUDIT

Questionari OIC per la semplificazione delle regole contabili posti in consultazione

Nell'ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e microimprese) l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.

I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – la cui conclusione inizialmente prevista per il 20 novembre è stata successivamente prorogata al 20 dicembre 2024 - potranno essere utili all'OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l'OIC, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, "fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile". All'iniziativa dell'Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.

La raccolta di input avverrà attraverso quattro differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto. Vi è dunque un questionario per i preparers (le imprese), uno per la professione contabile, uno per gli auditor e uno per gli user (i finanziatori). Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande: le domande conoscitive, le domande di carattere generale, le domande sulle semplificazioni esistenti e le domande sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.

All'esito della consultazione, l'OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima.

Si conclude il primo anno di applicazione del nuovo principio OIC 34

Con la chiusura dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2024 si conclude il primo anno di applicazione del principio contabile OIC 34 che, coerentemente alle disposizioni normative applicabili alla redazione del bilancio d'esercizio, tratta i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché la relativa informativa da fornire in nota integrativa.

Il nuovo principio contabile è stato emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità ad aprile 2023, con applicazione obbligatoria con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ai bilanci in forma ordinaria ed abbreviata seppur con leggere differenziazioni dovute alle semplificazioni previste per i bilanci non ordinari.

Si ricorda che i principali assunti che caratterizzano il nuovo principio sulla rilevazione contabile dei ricavi sono:



- l'individuazione e valorizzazione delle singole unità elementari di contabilizzazione ai fini della rilevazione dei corrispondenti ricavi;
- il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici;
- la determinazione della competenza economica.

All'adozione del nuovo principio contabile è correlata l'applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR che stabilisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tale principio contribuisce ad un maggior allineamento tra imponibile fiscale e civilistico, anche se permangono ancora alcune asimmetrie in particolare per quanto concerne il riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti operati in bilancio e di altre disposizioni con carattere derogatorio.

Prorogata per l'esercizio 2024 la possibilità di non svalutare i titoli dell'attivo circolante

Il regime derogatorio che consente ai soggetti OIC di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato si applica anche all'esercizio 2024. A stabilirlo è un decreto del MEF del 23.09.2024.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 45 comma 3-*octies* ss. del DL 73/2022. In sintesi, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al valore risultante dal bilancio precedente, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (come ordinariamente previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c.), fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono, quindi, equiparati, ai fini valutativi, ai titoli immobilizzati.

La disposizione è stata originariamente introdotta con riferimento all'esercizio in corso al 22 giugno 2022 in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, che rende inattendibili i valori espressi dal mercato, e successivamente estesa all'esercizio 2023 dal DM 14 settembre 2023.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Si ricorda, da ultimo, che, per le imprese diverse da quelle assicurative, le modalità attuative contabili del regime derogatorio sono state disciplinate, in applicazione dell'art. 45 comma 3-*novies* del DL 73/2022, dall'Organismo italiano di contabilità mediante il documento interpretativo 11.



LEGAL

Cybersicurezza: nuovi obblighi in Italia con il recepimento della Direttiva NIS 2

Negli ultimi anni, l'Europa ha assistito a un incremento significativo di attacchi e incidenti informatici. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, tra il 2022 e il 2023 gli attacchi informatici sono aumentati del 12% a livello globale e addirittura del 65% in Italia. Per rafforzare la resilienza delle infrastrutture informatiche e garantire uno standard di sicurezza uniforme in tutta Europa, l'Unione Europea ha approvato la Direttiva 2022/2555, nota come "**Direttiva NIS 2**", recepita in Italia con il **Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024**.

Il Decreto Legislativo introduce un sistema articolato di tempistiche, obblighi e sanzioni.

Innanzitutto, è necessario individuare i soggetti (società o enti) sottoposti all'applicazione del Decreto.

Questa è un'operazione complessa che richiede un'attenta analisi basata su tre criteri: 1. **Requisito Settoriale** (si vedano gli Allegati al Decreto), 2. **Requisito Dimensionale**, 3. **Requisito Territoriale**.

I soggetti a cui si applica il Decreto sono ulteriormente distinti in **Soggetti Essenziali** e **Soggetti Importanti**. Tale distinzione è rilevante dal punto di vista dei controlli, degli obblighi e delle sanzioni.

Un aspetto cruciale riguarda le tempistiche: entro il **28 febbraio 2025**, società ed enti che ritengono essere soggetti alla Direttiva NIS 2 devono registrarsi sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), fornendo le informazioni richieste. L'ACN fornirà loro riscontro entro metà aprile.

Qualora il Decreto trovi applicazione, sono previsti una serie di **obblighi**, tra cui: obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, obblighi in capo agli organi di amministrazione e direttivi, obblighi in materia di notifica degli incidenti.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative, il Decreto prevede anche delle **sanzioni**, calcolate in base al tipo di violazione e alla qualifica del soggetto (soggetto Essenziale o Importante).

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare le nostre slide riepilogative allegata alla presente circolare.

Responsabilità delle piattaforme digitali: il "digital services act"

La criminalità informatica rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza dei singoli utenti ma, altresì, per l'integrità e la reputazione delle piattaforme digitali, fisiologicamente idonee, stante la velocità con cui si diffondono le informazioni, a facilitare la propagazione di contenuti dannosi e illegali.

Ciò pone in evidenza l'importanza di discipline incentrate sulla responsabilità delle piattaforme nella gestione dei contenuti e dei comportamenti sulla rete nonché, sotto altro profilo, una adeguata e profonda riflessione sui rischi che la perpetrazione di un cybercrime può arrecare alla piattaforma stessa.



La materia è oggetto di costante dibattito in sede eurounitaria, dove si è assistito all'introduzione di normative orientate a regolamentare il settore per garantire un ambiente cibernetico più trasparente, sicuro e idoneo a proteggere i diritti fondamentali degli utenti e a disciplinare le responsabilità che i fornitori di piattaforme hanno nel monitoraggio e nella gestione dei contenuti condivisi sui loro servizi. Tra queste, va fatta – solo – menzione della direttiva n. 2000/31/CE (c.d. direttiva sul commercio elettronico), recepita in Italia con il d. lgs. 9.4.2003, n. 70, che ha fornito le basi per il commercio online e ha stabilito regole per la responsabilità degli intermediari, nonché, da ultimo, del regolamento n. 2022/2065/UE (c.d. *Digital Services Act*, D.S.A.), che integra la predetta direttiva e introduce un regime più rigoroso per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online.

Con riferimento alla responsabilità delle piattaforme per i contenuti illegali “ospitati” al loro interno, si rileva che la normativa europea ha previsto per lungo tempo che le stesse, pur essendo tenute, una volta notificate le violazioni, a rimuovere rapidamente il contenuto illecito, non erano in linea di principio responsabili per quanto pubblicato dagli utenti, salvo l'ipotesi in cui avessero partecipato attivamente alla relativa creazione o alla modifica e non intervenissero sul contenuto o sullo svolgimento delle stesse operazioni. Ed invero, l'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico, sotto la rubrica “*Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*”, escludeva un obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato, come pure un <<obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite>>.

Si è dapprima rinunciato, dunque, a prevedere la sussistenza di poteri-doveri di sorveglianza in capo al prestatore di servizi informatici, tenuto a rimuovere i contenuti illeciti e a informare le autorità competenti soltanto in occasione della – incidentale – conoscenza di presunte attività o informazioni illecite, così conseguendone l'impossibilità, a partire da tali obblighi, di configurare, tra le altre cose, un meccanismo imputativo per omesso impedimento di reati altrui.

Tale approccio pare essere parzialmente mutato con l'introduzione del *Digital Services Act* che, pur ponendosi sostanzialmente in continuità con la pregressa disciplina in relazione alla responsabilità del *provider*, ha introdotto novità sul terreno degli obblighi di *due diligence* posti in capo agli intermediari di servizi digitali.

Il regolamento, dunque, interviene adesso sulle piattaforme online – con particolarmente rigore per le piattaforme di grandi dimensioni, c.d. VLOP (Very Large Online Platforms), individuate come quelle che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni – introducendo un regime di responsabilità diretta e obbligando le stesse a implementare misure proattive per identificare e rimuovere contenuti illegali, prevedendo una sorta di obbligo di *due diligence* che le piattaforme devono effettuare e rendicontare davanti alla Commissione nonché, in caso di violazione, sanzioni particolarmente severe.

Ad esempio, per quanto attiene alle azioni necessarie per il contrasto ai contenuti e alle attività illecite sulle piattaforme online, il *Digital Services Act* prevede l'obbligo di rimuovere immediatamente i contenuti illegali o disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne vengano a conoscenza; dare seguito immediato a eventuali ordini delle Autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti per rimuovere uno o più specifici





contenuti illegali e informare senza indebito ritardo l'autorità dell'azione compiuta; dare seguito immediato a eventuali ordini di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari dei servizi.

Concludendo, le disposizioni del *Digital Services Act*, unitamente alle più recenti normative in tema di cybersecurity, segnano un passo in avanti significativo in quanto mirano, da un lato, a garantire la sicurezza degli utenti e, dall'altro, a responsabilizzare le piattaforme nel monitoraggio e nella gestione dei contenuti illeciti, imponendo loro obblighi di *due diligence* e l'adozione effettiva di misure di sicurezza proattive e adeguate a mitigare i rischi derivanti dalla criminalità informatica; inoltre, rispetto al passato, è attribuita rilevanza dirimente alla cooperazione delle stesse piattaforme con le Autorità in presenza di attività riconducibili al tessuto criminoso – come dimostra il “caso Telegram”, che ha portato la piattaforma ad aggiornare la sua politica sulla privacy con annessa promessa di consegnare alle autorità quanto utile per identificare i sospettati di reato – così da pervenire all'implementazione di un ambiente online più sicuro sia per gli utenti che, appunto, per le stesse piattaforme digitali.



ESG

Perché le aziende devono investire in Diversità, Equità e Inclusione (DE&I)?

Le aziende innovative sanno che investire in Diversità, Equità e Inclusione (DE&I) non è solo una scelta etica, ma una leva strategica per crescere e affrontare le sfide del mercato globale. DE&I migliora la soddisfazione lavorativa, riduce fenomeni come il Quiet Quitting e stimola l'innovazione, creando team più performanti e ambienti più attrattivi per le nuove generazioni. Scopri come trasformare la DE&I in un vantaggio competitivo per la tua azienda. Il supporto consulenziale dell'ESG Department può guidarti nell'implementare questo approccio verso un futuro più inclusivo e sostenibile, leggi l'articolo

Immagina un mondo che cambia.

Ogni grande trasformazione parte da una domanda: perché? Perché le aziende, grandi o piccole, dovrebbero dare priorità a Diversità, Equità e Inclusione (DE&I)?

DE&I è spesso percepito come un tema "distante" dal business, ma in realtà rappresenta uno strumento potente per affrontare le sfide moderne: soddisfazione lavorativa, innovazione e sostenibilità aziendale.

Perché DE&I è fondamentale per le organizzazioni?

Pensate a un'azienda in cui tutti i dipendenti condividono lo stesso background culturale, educativo e professionale. Apparentemente ideale, ma priva di diversità. Un team omogeneo non è in grado di affrontare un mercato globale in continua evoluzione. La mancanza di prospettive diverse rallenta l'innovazione e limita le possibilità di crescita.

D'altro canto, aprirsi alla diversità non è semplice. Team con approcci differenti possono incontrare sfide iniziali, ma nel lungo termine rappresentano un valore aggiunto ineguagliabile.

I rischi di ignorare la diversità: il Quiet Quitting

Il fenomeno del Quiet Quitting, ovvero lavoratori che svolgono solo il minimo indispensabile, è in crescita. Secondo studi, è spesso legato alla mancanza di inclusività e coinvolgimento. Questo fenomeno può influire fino al **4% sui costi salariali totali** di una grande azienda, oltre a ridurre drasticamente la produttività.

Nuove generazioni e aspettative aziendali

Millennials e Generazione Z cercano aziende che promuovono attivamente la DE&I. Valorizzano ambienti inclusivi, equi e trasparenti. Ignorare queste aspettative significa perdere l'opportunità di attrarre e trattenere i migliori talenti.



Benefici tangibili di team eterogenei

Studi dimostrano che team diversificati ottengono risultati migliori:

- **Innovazione:** Diverse prospettive arricchiscono la risoluzione dei problemi.
- **ROI più elevato:** Le aziende inclusive registrano una maggiore soddisfazione dei dipendenti e migliori performance aziendali.

La diversità non è solo un obiettivo etico, ma una leva strategica per il successo.

Come implementare un piano di DE&I efficace

Ogni organizzazione è unica, ma ci sono domande fondamentali per avviare il cambiamento:

1. **Consapevolezza:** Come interpreto i valori della DE&I nella mia azienda?
2. **Coinvolgimento:** Chi è coinvolto in questo processo?
3. **Impegno:** Chi guida il cambiamento?
4. **Progettazione:** Quali obiettivi voglio raggiungere?

Misurare l'impatto è cruciale. Monitorare tassi di turnover, engagement e soddisfazione permette di valutare il successo delle iniziative intraprese.

Trasformare la DE&I in vantaggio competitivo

Diversità, Equità e Inclusione sono il cuore pulsante delle aziende innovative. Creare ambienti in cui ogni dipendente si senta valorizzato non è solo un atto di giustizia sociale, ma una strategia vincente per affrontare le sfide del mercato.

Come ha detto Nelson Mandela:

"Sembra sempre impossibile fino a quando non viene fatto."



SCADENZARIO

Principali scadenze di dicembre 2024

DATA	ADEMPIMENTO	
16 dicembre	IVA Liquidazione mensile <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2024 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
	IMU Saldo 2024	Versamento saldo IMU per l'anno 2024.
27 dicembre	ACCONTO IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Termine di versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2024.
	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
31 dicembre	DICHIARAZIONE RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI	Presentazione (via raccomandata o PEC) ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2025 dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta (ritenuta d'acconto sul 20% invece che sul 50%). La dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti.

